

---

**Secondo giorno della quattordicesima Riunione**  
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.14/06**  
**POTENZIAMENTO DEGLI SFORZI VOLTI A COMBATTERE LA**  
**TRATTA DI ESSERI UMANI, INCLUSO LO SFRUTTAMENTO DEL**  
**LAVORO, ATTRAVERSO UN APPROCCIO GLOBALE E FATTIVO**

Il Consiglio dei ministri,

profondamente preoccupato dal fatto che tutte le forme di tratta di esseri umani, nonostante gli accresciuti sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere tale fenomeno, permangono diffuse nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa,

considerando che la tratta di esseri umani è un crimine grave ed efferato che viola la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che alimenta le reti della criminalità organizzata,

riconoscendo che l'applicazione della legge, il perseguimento dei responsabili, la tutela, la riabilitazione, l'integrazione e il reinserimento sociale delle vittime come appropriato, ivi incluso il loro accesso effettivo alla giustizia, nonché la prevenzione, anche attraverso misure che colpiscano la domanda, sono fattori importanti per combattere efficacemente la tratta di esseri umani,

sottolineando che la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani richiede una risposta multidimensionale da parte di più attori che dovrebbe essere coordinata a livello nazionale, regionale e internazionale,

riaffermando il sostegno degli Stati partecipanti alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e del relativo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini,

ribadendo l'importanza del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" approvato dal Consiglio dei ministri di Lubiana nel 2005, nonché l'importanza della sua attuazione da parte degli Stati partecipanti,

---

\* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

prendendo nota degli esiti della Conferenza sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro/del lavoro forzato e del lavoro vincolato all'estinzione di debiti contratti, sul perseguimento dei colpevoli e la giustizia per le vittime, svoltasi nel novembre 2006,

richiamando la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare gli articoli 6 e 7 sul diritto al lavoro e al godimento di condizioni di lavoro eque e soddisfacenti,

1. invita gli Stati partecipanti a continuare a impegnarsi al massimo livello politico con il Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, al fine di rafforzare l'attuazione degli impegni OSCE in materia di lotta alla tratta di esseri umani;
2. sollecita gli Stati partecipanti a promuovere un approccio globale per combattere tutte le forme di tratta attraverso accordi nazionali, regionali e internazionali, attività di cooperazione e coordinamento fra il personale delle istituzioni preposte all'applicazione della legge, gli ispettorati del lavoro, i centri di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie, i funzionari dei servizi per l'immigrazione e di frontiera, le organizzazioni della società civile, i centri di assistenza alle vittime, la comunità imprenditoriale e altri pertinenti attori, ivi incluso un approccio sensibile alle questioni attinenti alla parità fra i sessi. A tal fine, si raccomanda agli Stati partecipanti di istituire Meccanismi di riferimento nazionale (NRM), nonché di nominare coordinatori nazionali;
3. sollecita gli Stati partecipanti, con il sostegno delle strutture e delle istituzioni dell'OSCE, qualora richiesto, a migliorare la ricerca e il sistema di raccolta e analisi dei dati, con debito riguardo alla loro riservatezza e, ove possibile, a distinguere le statistiche a seconda del sesso, dell'età e di altri fattori pertinenti, come appropriato, al fine di meglio valutare la natura e la portata del problema, nonché di elaborare politiche efficaci e mirate contro la tratta di esseri umani. A tal fine si raccomanda agli Stati partecipanti di considerare di nominare Relatori nazionali o analoghi meccanismi indipendenti di monitoraggio;
4. sollecita gli Stati partecipanti, in cooperazione con organizzazioni internazionali e ONG, ove appropriato, ad adoperarsi per ridurre il rischio che le vittime rimpatriate tornino ad essere oggetto di tratta, considerando in particolare i fattori che rendono le persone più esposte alla tratta di esseri umani, come la povertà, la discriminazione, la mancanza di accesso all'istruzione e alle opportunità economiche, l'abuso sessuale e la violenza domestica, e svolgendo valutazioni dei rischi per assicurare che il rimpatrio delle vittime avvenga con debito riguardo alla loro sicurezza;
5. sottolinea l'importanza di assicurare alle vittime della tratta un effettivo accesso alla giustizia, anche nei settori della consulenza e delle informazioni sui loro legittimi diritti in una lingua a loro comprensibile, nonché di offrire loro la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti, e invita gli Stati partecipanti ad attuare i loro obblighi ai sensi delle disposizioni della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e il suo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini;
6. incoraggia gli Stati partecipanti a combattere in modo più efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro anche attraverso le seguenti misure:

- (a) assicurando che la loro legislazione penale nazionale in materia di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro sia conforme ai requisiti del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. A tal fine gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare che tali crimini siano adeguatamente individuati e perseguiti;
  - (b) assicurando che il loro diritto nazionale del lavoro preveda standard minimi e che le relative leggi siano applicate al fine di ridurre il potenziale della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro;
  - (c) svolgendo programmi di formazione per funzionari del settore, nonché per altre persone che possano venire a contatto con presunte vittime di tratta, come operatori sanitari, assistenti sociali, ispettori del lavoro e altri, al fine di migliorare la loro capacità di individuare le vittime di tratta e di indirizzarle ai servizi di assistenza e protezione;
  - (d) assicurando che le campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della tratta non contribuiscano a stigmatizzare ulteriormente i gruppi vulnerabili di persone che potrebbero essere in tal modo esposti in misura maggiore a violazioni dei diritti umani;
  - (e) promuovendo strategie divulgative, anche in cooperazione con pertinenti ONG, che informino le comunità di migranti e le persone con impieghi a bassa remunerazione e in settori particolarmente vulnerabili come l'agricoltura, l'edilizia, l'industria dell'abbigliamento o della ristorazione o siano impiegati come collaboratori familiari, in merito alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, allo scopo di migliorare l'accesso delle vittime all'assistenza e alla giustizia e di incoraggiare persone in possesso di informazioni su possibili casi di tratta a indirizzare le vittime a detta assistenza nonché informare le autorità competenti qualora vi siano motivi ragionevoli di credere che sia stato commesso un reato;
  - (f) elaborando e impiegando metodologie investigative avanzate, in particolare al fine di individuare e perseguire casi di tratta senza affidarsi esclusivamente alla testimonianza delle vittime;
  - (g) condividendo le attuali migliori prassi operative delle indagini di polizia sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, e assicurando che le forze di polizia impegnate in indagini su casi di tratta abbiano contatti regolari con le loro controparti in altre agenzie preposte al monitoraggio delle condizioni di lavoro, come appropriato, e che adottino un approccio multidisciplinare per individuare e tutelare i diritti delle vittime di tratta a fini di sfruttamento del lavoro;
7. incarica il Consiglio permanente di considerare i modi per rafforzare ulteriormente gli sforzi volti a contrastare la tratta di esseri umani, inclusa quella a fini di sfruttamento del lavoro, tenendo conto dei pertinenti impegni dell'OSCE, del Piano di azione per la lotta alla tratta di esseri umani e degli esiti della Conferenza sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro/del lavoro forzato e del lavoro vincolato all'estinzione di debiti contratti, sul perseguimento dei colpevoli e la giustizia per le vittime, del novembre 2006.